



riscuotere direttamente dalle controparti, al momento del rogito, gli importi dovuti per le spese contrattuali, provvedendo personalmente, in alcuni casi, alla successiva regolarizzazione.

In relazione alle somme illecitamente conseguite dal ██████████, la Guardia di Finanza ha specificato che, dall'esame della documentazione acquisita presso il Comune di San Tomaso Agordino, era stato riscontrato che il funzionario, in più occasioni, aveva richiesto somme di denaro per l'acquisto delle marche da bollo da apporre sui contratti stipulati dall'Ente locale, spesso non applicandole ovvero apponendole sugli atti in misura inferiore al necessario.

Il dott. XXXXXXXX utilizzava, dunque, solo una parte delle somme acquisite per le effettive incombenze amministrative non direttamente a lui demandate, dovendo, come detto, ogni somma transitare dal competente ufficio comunale.

La Guardia di Finanza ha riportato una tabella degli importi illecitamente percepiti dal dott. XXXXXXXX, tra l'anno 2002 e l'anno 2009, con riferimento alla sua attività di Segretario comunale - ufficiale rogante presso il Comune di San Tomaso Agordino, da cui si evince che le somme indebitamente percepite negli anni in parola sono state pari ad euro 2.391,19.

A seguito delle indagini penali, il Tribunale Ordinario di Belluno ha emesso la sentenza n. 225/2015 del 9/10/2015, divenuta irrevocabile il 14/11/2015, pronunciata a seguito di richiesta di applicazione della pena dalle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ss., per i reati di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art.490 c.p.) e di peculato (art.313 c.p.) uniti dal vincolo della continuazione, commessi nel Comune di San Tomaso Agordino nell'anno 2009.

In relazione ai suddetti fatti, la Procura emetteva invito a dedurre non seguito da deduzioni difensive.

Con l'atto di citazione, la Procura ha ritenuto sussistenti tre distinte poste di danno:

In primo luogo ha ritenuto la sussistenza di un danno patrimoniale da disservizio per la mancata connessione tra il potere esercitato ed il fine istituzionale per il quale detto potere è attribuito e, cioè, per l'esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni, con riferimento alla spesa sostenuta per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa, in quanto non produttiva di congrui risultati in favore della collettività. Tale danno deriva, ad avviso del PM, dalla condotta dolosa di peculato addebitata al convenuto che ha esercitato la funzione pubblica ad esso demandata finalizzandola al perseguimento di benefici economici personali piuttosto che al perseguimento dell'interesse pubblico. Il danno in questione è pari al costo sostenuto dall'Amministrazione per il ripristino di una situazione di ordine e legittimità, imputabile al convenuto e quantificabile, in via equitativa, con riferimento alla percentuale del 30% della retribuzione percepita, in € 4.900,21 a favore del Comune di Rocca Pietore ed euro 1.306,16 a favore del Comune di San Tommaso Agordino.

Il PM ha altresì ravvisato un danno all'immagine per € 5.000,00 in conseguenza della pronuncia irrevocabile di applicazione della pena su richiesta, emessa in sede penale, a carico del sig. XXXXXXXX, per il reato di peculato.

Il PM ha infine rilevata la sussistenza di un danno patrimoniale da sviamento delle risorse. A tale riguardo, riportandosi alle indagini della GDF che ha accertato, tra l'anno 2002 e l'anno 2009, una indebita percezione di somme pari ad euro 2.391,19 e sottraendo a tale importo la somma di € 674,66, riversata al Comune, è pervenuto alla determinazione di un danno di € 1.716,53.

In conclusione, il danno erariale complessivo arrecato dal sig. XXXXXXXX per le condotte in precedenza esposte è, quindi, pari ad euro 11.616,74.

Alla odierna udienza, il Pubblico Ministero ha insistito nelle richieste formulate negli atti scritti.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

## DIRITTO

1. In via preliminare, la Sezione, rilevando che l'atto di citazione è stato ritualmente notificato in data 17 ottobre 2016 a mani proprie ex art. 138 c.p.c. e che il signor XXXXXXXX XXXXXXXX non si è costituito in giudizio, dichiara la contumacia del convenuto, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n.174 (codice della giustizia contabile), applicabile ai giudizi in corso ex art. 2, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie di cui all'allegato 3 del citato decreto legislativo.

2. Il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della pretesa risarcitoria azionata dal Pubblico Ministero in ordine a tre distinte fattispecie pregiudizievoli per il pubblico Erario, e, cioè, il danno patrimoniale per sviamento di risorse pari ad € 1.716,53, il danno all'immagine della pubblica amministrazione per € 5.000,00 e il danno da disservizio nella misura di € 4.900,21, danni scaturiti dalla condotta illecita contestata al dottor XXXXXXXX XXXXXXXX, segretario del Comune di San Tomaso Agordino negli anni dal 2002 al 2009 in cui si verificarono i fatti oggetto di contestazione.

3. Il dottor XXXXXXXX, nell'espletamento delle sue funzioni di segretario comunale, ebbe a svolgere funzioni di ufficiale rogante per atti stipulati nell'interesse del Comune. L'attività in questione postula che gli atti a rogito del segretario siano soggetti al pagamento delle spese contrattuali e che i pagamenti conseguiti siano poi ripartiti in quota parte per l'acquisto dei bolli, per le spese di registrazione e, infine, per il compenso allo stesso ufficiale rogante.

Dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza è emerso che il dott. XXXXXXXX era intervenuto quale ufficiale rogante stipulando 94 contratti (dal repertorio n. 936 del 24/10/2000 al repertorio n. 1028 del 19/05/2009) e provvedendo a riscuotere direttamente dalle controparti, al momento del rogito, gli importi dovuti per le spese. Tuttavia, in alcune occasioni non aveva provveduto ad applicare le marche da bollo sui contratti stipulati dall'Ente locale, ovvero le aveva apposto in misura inferiore al necessario, utilizzando soltanto parte delle somme acquisite. A tale riguardo, la Guardia di Finanza ha accertato che, tra l'anno 2002 e l'anno 2009, le somme indebitamente percepite dal dott. XXXXXXXX erano state pari ad euro 2.391,19.

Sottraendo da tale somma l'importo spontaneamente versato dal XXXXXXXX al Comune in data 28 ottobre 2011 residua un importo di € 1.716,53, che costituisce danno erariale in quanto riferibile a somme non utilizzate per le finalità per le quali erano state riscosse e indebitamente trattenute dal XXXXXXXX, la cui condotta, all'evidenza, risulta essere caratterizzata da dolo.

4. Sussiste nella fattispecie anche un danno all'immagine della pubblica amministrazione, derivante dalla commissione di un reato del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, per il quale è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, che costituisce presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione (art. 17, comma 30 ter, DL 78/2009, conv. in L. 102/2009 e poi modificato con DL 103/2009, conv. con L. 141/2009), unitamente al clamore mediatico derivante dalla condotta illecita del soggetto agente.

Il primo presupposto è costituito dalla sentenza del Tribunale di Belluno n. 225/2015 del 9/10/2015, divenuta irrevocabile il 14/11/2015, pronunciata a seguito di richiesta applicazione della pena dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale il dottor XXXXXXXX è stato condannato per i reati di peculato e di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, uniti dal vincolo della continuazione, commessi nel Comune di San Tomaso Agordino nell'anno 2009.

Al riguardo si osserva che la sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, essendo equiparata ad una sentenza di condanna (art. 445 c.p.p.), costituisce idoneo presupposto per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione (sul punto, Sez. III appello, n.194/2016).

Si osserva, inoltre, che la decisione dell'imputato di chiedere il patteggiamento della pena può considerarsi come tacita ammissione di colpevolezza e che, pur non essendo precluso al Giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tuttavia questa assume un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie (per tutte, Sez. I appello, 406/2014 e Sez. giur. Veneto, 38/2016). Va, infatti, considerato che il giudice penale, prima di applicare la pena su richiesta della parte, deve verificare, in primo luogo, di non dovere pronunciare sentenza di proscioglimento dell'imputato a norma dell'art.129 c.p.p., ove il fatto non sussista ovvero per altri motivi.

Conseguentemente, pur non essendo assistita dalla efficacia vincolante che deriva dalle sentenze adottate a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p., la sentenza di patteggiamento costituisce una prova di tipo presuntivo, la cui esclusione obbliga il giudice contabile a dare ampia motivazione del perché l'imputato abbia chiesto di essere condannato e il giudice non abbia disposto il proscioglimento in assenza della penale responsabilità.

Pertanto, anche la Corte di Cassazione, con orientamento ormai costante, ha affermato che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito (per tutte: Cass. civ. 9358/2005 e 17289/2006).

Pertanto, in assenza di contestazioni da parte del convenuto (rimasto contumace) sui fatti addebitatigli in sede penale, deve ritenersi che gli illeciti contestati in sede penale siano stati commessi nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità indicate nei capi di imputazione.

Sussiste, altresì, l'ulteriore presupposto del *clamor fori*, derivato non solo dalla pubblicazione di un articolo di stampa sulla vicenda, ma anche dalla vasta eco avutasi in conseguenza delle indagini svolte sul conto del funzionario nell'ambito del Comune presso cui aveva prestato servizio.

Il Collegio ritiene, pertanto, di procedere alla valutazione equitativa di tale danno ex art.1226 cc, utilizzando i tradizionali criteri individuati dalla giurisprudenza (criteri oggettivo, soggettivo e sociale): nel considerare la gravità della condotta tenuta dal segretario Xxxxxxxx con riferimento ai beni giuridici tutelati dalle norme penali violate (l'integrità dei beni della p.a. e la trasparenza nella conservazione della documentazione amministrativa), il ruolo svolto dallo stesso nell'ambito dell'ente locale, quale garante della legalità e della correttezza dell'azione amministrativa nonché la capacità esponenziale dell'ente danneggiato, ritiene, pertanto, di determinare il danno in questione nella misura di € 2.500, 00 e, cioè, in una somma pari alla metà rispetto a quella individuata dal Procuratore regionale.

Si ritiene giustificata tale riduzione, sia in considerazione del fatto che la condotta illecita oggetto di accertamento in sede penale riguarda soltanto un limitato periodo di tempo (da gennaio a maggio del 2009) e un numero esiguo di atti (n.3), sia in quanto la diffusione mediatica c.d. esterna dell'illecito ha avuto una ampiezza modesta (Gazzettino - edizione di Belluno dell'11 ottobre 2015), essendo state indicate soltanto le iniziali del dipendente condannato, ancorché l'identità dello stesso fosse facilmente individuabile in quanto veniva fatto chiaro riferimento alla amministrazione presso cui prestava servizio e al ruolo ivi svolto.

5. La Sezione deve ora valutare se, nella fattispecie, sussiste anche un danno da disservizio, contestato al convenuto per la percezione di somme, a titolo di retribuzione, ritenuta ingiustificata, in quanto le prestazioni stesse sono state eseguite in modo deviato rispetto ai fini istituzionali (danno da esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni).

Il danno da disservizio, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti (per tutte: Sez. I appello

253/2014 e Sez. Giur. Veneto, sent. n. 107 del 14.5.2014) consiste nel pregiudizio che la condotta illecita del dipendente arreca al corretto funzionamento dell'apparato pubblico, determinando, attraverso l'espletamento di un servizio al di sotto delle caratteristiche di qualità e quantità richieste, il mancato conseguimento degli obiettivi di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell'azione pubblica.

Il Collegio ritiene che la condotta illecita addebitata al Xxxxxxxx integri gli estremi del danno da disservizio arrecato alla Amministrazione di appartenenza in quanto talune prestazioni vennero eseguite in dispregio dei precipi obblighi di servizio, che rinvergono la fonte più significativa nei principi costituzionali in materia e, cioè, nell'art. 54, che sancisce l'obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e il dovere di adempiere con disciplina ed onere le funzioni svolte, e nell'art. 97, che sancisce i principi di legalità nell'organizzazione della pubblica amministrazione e di buon andamento ed imparzialità della p.a., da cui scaturiscono, poi, come corollario, i principi di efficacia, trasparenza ed economicità, di cui all'art. 1 della legge 241/1990, che governano l'esercizio della attività amministrativa, nel perseguimento dei fini previsti dalla legge.

L'esecuzione dei compiti di servizio in funzione del perseguimento di benefici economici personali a discapito dell'interesse pubblico ha determinato maggiori costi per l'amministrazione pari alle quote retributive non assistite dal necessario sinallagma nonché agli oneri derivati dai costi sostenuti dall'Amministrazione per il ripristino di una situazione di ordine e legittimità, imputabile al convenuto.

Quanto alla valutazione del danno da disservizio, della cui sussistenza non è possibile dubitare, il Collegio, concorda con la valutazione effettuata dal procuratore regionale che ha individuato equitativamente tale danno nel 30% delle retribuzioni percepite dal Xxxxxxxx; ritiene, tuttavia, il Collegio che il danno sia stato arrecato soltanto al Comune di S. Tomaso Agordino e non anche al Comune di Rocca Pietore, in quanto l'esercizio illecito delle funzioni ha attinto esclusivamente atti rogati nell'interesse del Comune di San Tomaso Agordino, rimasto unico danneggiato dalla esecuzione di una prestazione lavorativa menomata, con un pregiudizio ammontante ad € 1.306,16.

6. Tanto premesso, il danno addebitabile al convenuto è pari ad € 1.716,53 per il danno da sviamento delle funzioni, ad € 2.500,00 per il danno all'immagine e ad € 1.306,16 per il danno da disservizio; conseguentemente deve essere disposta la condanna del dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxx al pagamento della somma complessiva di € 5.522,69, da ritenersi comprensiva della rivalutazione monetaria, a favore del Comune di San Tomaso Agordino.

Detta somma va aumentata degli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

**P.Q.M.**

**La Corte dei Conti**

**Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto**

definitivamente pronunciando, condanna Xxxxxxxx Xxxxxxxx al pagamento, in favore del Comune di San Tomaso Agordino, della somma complessiva di € 5.522,69, comprensiva di rivalutazione monetaria, aumentata degli interessi legali, decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in € 534,76 (euro cinquecentotrentaquattro/76)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2017.

Il Presidente estensore  
F.to Guido CARLINO

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge il 04/04/2017